

DISEGNO DI LEGGE 4 MARZO 1982 **Norme sulla tutela e sulla riorganizzazione del Ministero*

* Presentato dal Ministro per i beni culturali e ambientali V. Scotti (AC 3228).

TITOLO I: Disposizioni generali

art. 1

Beni culturali

Sono beni culturali le cose che per il loro interesse archeologico, architettonico, storico, artistico, archivistico, librario, audiovisivo, ambientale, naturalistico, demoantropologico rappresentino - sia individualmente sia in aggregazione - manifestazioni significative della creatività, della conoscenza, del costume, del lavoro dell'uomo, dell'ambiente naturale, storico, geologico e paleontologico. Le diverse categorie di beni culturali, sia già espressamente previste dalle leggi vigenti sia acquisite al patrimonio della esperienza scientifica, sono disciplinate dalla legislazione organica delegata di cui all'art. 21 della presente legge, la quale può prevedere anche forme e misure differenziate di tutela. Gli atti con i quali i beni sono riconosciuti di interesse culturale hanno valore dichiarativo. La denominazione di Ministero per i beni culturali e ambientali viene sostituita con quella di Ministero per i beni culturali. Analoga sostituzione si intende estesa alla denominazione degli organi e uffici del Ministero.

art. 2

Patrimonio culturale

I beni culturali, indipendentemente dalla dichiarazione e dall'appartenenza, costituiscono il patrimonio culturale della Nazione e debbono essere adibiti ad usi consoni alla loro natura o comunque tali da non arrecare, per dolo o colpa, pregiudizio alla loro conservazione. Di essi debbono essere favoriti il godimento pubblico e l'accesso agli studiosi.

art. 3

Dichiarazione di bene culturale

L'Amministrazione dei beni culturali e le Regioni sono titolari della proposta per la dichiarazione della natura di bene culturale. L'iniziativa della proposta può altresì essere attivata, con segnalazione motivata, dagli enti territoriali o da associazioni ed istituzioni culturali, tramite le Regioni.

La notificazione della proposta di dichiarazione al proprietario, possessore o detentore della cosa, da effettuarsi a cura dell'Amministrazione dei beni culturali, produce effetti uguali alla imposizione del vincolo, fino al giorno di emanazione del provvedimento e, comunque non oltre il termine di cui al settimo comma del presente articolo.

Gli organi dell'Amministrazione dei beni culturali provvedono all'istruttoria, di concerto con i competenti organi delle Regioni.

Nella legislazione organica delegata, di cui all'art. 21 della presente legge, viene regolamentata l'istruttoria dei procedimenti di dichiarazione in modo da assicurare la collaborazione tra l'Amministrazione dei beni culturali e le Regioni, fin dalla fase di formulazione della proposta.

Ai fini dell'accertamento, gli organi competenti hanno, in ogni caso, diritto di accedere al bene culturale e di documentarne lo stato. Il provvedimento del Ministro dei beni culturali di imposizione del vincolo deve essere adottato entro centoventi giorni dalla notificazione della proposta stessa, sentito il competente Comitato di settore del Consiglio nazionale dei beni culturali.

Il Ministro dei beni culturali, qualora ritenga di non dare corso ad una iniziativa o proposta, concernente la dichiarazione di un bene culturale, deve motivare il relativo provvedimento, sentito il

Comitato di settore del Consiglio nazionale dei beni culturali, entro il termine di cui al precedente comma.

Il Ministro dei beni culturali può adottare dichiarazioni di bene culturale indipendentemente dalla proposta.

Restano ferme le competenze dei Soprintendenti archivistici previste dall'articolo 36 del d.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, e le competenze delegate alle Regioni a statuto ordinario previste dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, relativamente alle notificazioni contemplate dal primo comma, lettera b), dell'art. 9.

Restano ferme le norme relative all'articolo 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

art. 4

Dichiarazione per i beni culturali d'arte contemporanea

Possono essere sottoposti alla disciplina relativa alla dichiarazione di bene culturale i beni culturali d'arte contemporanea la cui produzione o costruzione risalga ad epoca inferiore al cinquantennio purché si tratti di opere di autori deceduti, affermatesi per valori o pregi intrinseci ovvero come particolarmente significative.

La dichiarazione riguardante un bene o un complesso di beni di arte contemporanea è adottata previo parere dei Comitati di settore del Consiglio nazionale dei beni culturali, competenti per materia. L'esercizio del diritto di prelazione sugli atti di alienazione a titolo oneroso, di cui all'art. 31 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, è escluso relativamente alle opere, collezioni o complessi, di arte contemporanea, dichiarati beni culturali, fino al raggiungimento del cinquantennio della produzione o costruzione. Resta fermo l'obbligo di denunziarne il trasferimento ai sensi dell'art. 30 della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

art. 5

Effetti della dichiarazione di bene culturale

La dichiarazione di bene culturale comporta l'immediato effetto di assoggettare il proprietario, il possessore o detentore, e chiunque abbia sul bene una facoltà di godimento, a tutela del bene da parte degli organi delle Amministrazioni competenti.

Nessun intervento può essere effettuato su un bene culturale dichiarato, salva l'ipotesi in cui risulti preventivamente accertato, a cura degli organi dell'Amministrazione competente ad autorizzarlo, che l'intervento garantisca comunque la conservazione, l'integrità e la migliore fruizione del bene stesso, nel rispetto della sua identità.

I proprietari, possessori o detentori o comunque titolari di facoltà di godimento dei beni culturali dichiarati, hanno l'obbligo di conservarli, di non alterarne lo stato o la struttura, di preservarli, mediante l'esecuzione dei necessari lavori di manutenzione e di restauro, da offese di agenti esterni e da ogni altra possibile causa di deterioramento o degrado, di non rimuoverli dal luogo di destinazione e di consentirne, nei limiti e secondo le modalità indicate dalla legge, la pubblica fruizione. Restano ferme le norme vigenti in ordine alla vigilanza sugli archivi non statali.

art. 6

Ambito della tutela

La tutela del bene culturale ha ad oggetto, oltre ai beni singolarmente individuati o complessi di beni, zone funzionali con specifico riguardo al contesto del territorio nel quale i beni stessi sono inseriti.

La tutela di zone può avere ad oggetto, altresì, aree o località sulle quali insistono resti di interesse archeologico anche se parzialmente affiorati o scavato dei quali risulti accertata l'esistenza anche soltanto in base ad un qualsiasi modo di accertamento scientifico.

La dichiarata natura di bene culturale, avente per oggetto beni immobili, si estende, salvo che dal relativo provvedimento non risulti espressamente la esclusione, a tutte le pertinenze e alle cose che ne

costituiscono arredamento essenziale o caratteristico ed abbiano un diretto collegamento storico-artistico con l'immobile vincolato.

art. 7

Forma scritta degli atti relativi ai beni culturali e istituzione di un registro di beni mobili

Gli atti di alienazione o di disposizione dei beni culturali mobili e immobili vincolati, nonché gli atti di costituzione, modificazione o estinzione di diritti reali parziali sui beni medesimi debbono avere forma scritta a pena di nullità.

Tali atti, corredati di tutta la documentazione necessaria dovranno essere trasmessi al competente organo periferico del Ministro dei beni culturali.

Ferma la disciplina di cui agli artt. 2, secondo comma, e 21, terzo comma, della legge 1° giugno 1939, n. 1089, gli atti di cui ai precedenti commi vanno annotati in un registro da istituire presso l'Amministrazione dei beni culturali, a norma della legislazione delegata di cui all'art. 21.

art. 8

Espropriazione dei beni culturali

I beni culturali dichiarati, mobili o immobili, comprese le zone in cui esistono beni culturali non ancora portati alla luce, le serie, raccolte o collezioni notificate, possono formare oggetto di espropriazione per pubblica utilità quando la espropriazione stessa risponda ad un importante interesse in relazione alla conservazione e all'incremento del patrimonio culturale nazionale.

La necessità di assicurare il godimento e la fruizione pubblica di un bene culturale costituisce titolo idoneo e sufficiente per l'esercizio del potere di espropriazione, qualora tale necessità non possa essere altrimenti soddisfatta.

Oltre le ipotesi contemplate dall'art. 54 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, possono essere espropriati anche gli immobili, adiacenti a beni culturali, soggetti alla imposizione delle misure di salvaguardia previste dall'art. 21 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, nonché le aree destinate alla costruzione e ampliamento di musei, archivi e biblioteche.

Fermo il disposto del secondo comma dell'art. 54 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, il Ministro dei beni culturali, cui compete la dichiarazione di pubblica utilità ai fini della espropriazione dei beni culturali, sentito il competente Comitato di settore del Consiglio nazionale, può emanare la dichiarazione stessa anche a favore delle Regioni o di enti territoriali, previa richiesta dei medesimi. Il Ministro, ove ricorra la necessità della immediata disponibilità dei beni per finalità di conservazione, dichiara la indifferibilità ed urgenza degli interventi ai fini espropriativi contemplati nel seguente articolo.

TITOLO II: *Attribuzioni del Ministero dei beni culturali e delle Regioni*

art. 9

Compiti di indirizzo e coordinamento

In conformità all'art. 2 del d.l. 14 dicembre 1974, n. 657, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1975, n. 5 il Ministro dei beni culturali ha potestà di indirizzo e coordinamento sulle attività di tutela, di valorizzazione e fruizione pubblica dei beni culturali nei confronti di ogni soggetto, pubblico o privato, cui spetti l'amministrazione, la proprietà, il possesso, la detenzione o il godimento di beni culturali.

Il Ministro si avvale della collaborazione tecnica-scientifica del Consiglio nazionale dei beni culturali, in conformità alle norme che ne disciplinano le attribuzioni.

In relazione ai nuovi compiti previsti dalla presente legge - in ordine all'arte contemporanea, alle arti e tradizioni popolari di rilevante interesse culturale, all'ambiente naturale e storico - all'art. 4, secondo comma, del d.P.R. 3 dicembre 1975, n. 805, come integrato dall'art. 4 della legge 2 aprile 1980, n.

123, sono aggiunte le seguenti lettere:

- l) tre esperti di arte contemporanea, di cui uno scelto dal Ministro e due designati dalle associazioni nazionali maggiormente rappresentative;
- m) tre esperti di arti e tradizioni popolari scelti dal Ministro d'intesa con le Regioni;
- n) sei esperti nello studio, tutela e valorizzazione dell'ambiente culturale e storico, di cui due scelti dal Ministro - sentite le associazioni nazionali più rappresentative - due designati dal CNR e due designati dalle Regioni. La lettera a) dell'art. 4 del d.P.R. 3 dicembre 1975, n. 805, è integrata con due rappresentanti del Ministero del turismo e dello spettacolo.

Il Ministro tiene conto dei principi contenuti nelle convenzioni e negli atti delle organizzazioni internazionali.

art. 10

Tutela, conservazione e valorizzazione dei beni culturali

Il Ministero dei beni culturali e le Regioni collaborano all'attività di tutela, conservazione e valorizzazione dei beni culturali, secondo le modalità previste dalla legge e sulla base dei programmi definiti a livello nazionale, anche favorendo le iniziative promosse dai privati e dalle loro associazioni.

art. 11

Esercizio del diritto di prelazione da parte delle Regioni

Il diritto di prelazione contemplato all'art. 31 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e all'art. 40 del d.P.R. 30 settembre 1963, n. 1049, qualora l'Amministrazione statale non intenda esercitarlo, può essere esercitato con analoghe modalità, entro il termine di cui al terzo comma, della Regione competente per territorio, alla quale gli organi dell'Amministrazione statale sono tenuti a fornire tempestivamente i necessari elementi conoscitivi.

Qualora le Regioni non intendano promuovere l'esercizio del diritto di prelazione in materia di patrimonio librario, debbono darne, comunque, tempestiva comunicazione all'Amministrazione dei beni culturali perché questa possa provvedervi direttamente.

Il termine previsto dall'art. 32, primo comma, della legge 1° giugno 1939, n. 1089, per l'esercizio del diritto di prelazione sui beni di interesse culturale di proprietà privata, è elevato a mesi tre.

Il soggetto titolare che ha esercitato il diritto di prelazione è tenuto a rispettare la eventuale locazione del bene espropriato per una durata massima di anni cinque dall'esercizio del suddetto diritto.

art. 12

Arte contemporanea

Nel quadro degli indirizzi stabiliti dal Ministro dei beni culturali, sentito il Consiglio nazionale, le Regioni, anche tramite gli enti territoriali, concorrono alla promozione, valorizzazione e coordinamento delle attività relative all'arte contemporanea, perseguendo il collegamento con i programmi e le attività degli organi del Ministero e, in particolare, della Soprintendenza speciale alla Galleria nazionale di arte moderna e contemporanea, da ristrutturarsi nell'ambito della riorganizzazione del Ministero dei beni culturali, di cui all'art. 22.

art. 13

Beni culturali demoantropologici

In materia di beni culturali demoantropologici, nel quadro degli indirizzi stabiliti dal Ministro dei beni culturali, sentito il Consiglio nazionale, le Regioni, anche tramite gli enti territoriali, concorrono alla promozione, valorizzazione e coordinamento delle attività relative all'arte contemporanea, perseguendo il collegamento con i programmi e le attività degli organi del Ministero, alla promozione e valorizzazione delle arti e tradizioni popolari d'interesse culturale.

art. 14

Musei, raccolte, biblioteche e archivi di enti territoriali e di interesse locale

Nell'esercizio di funzioni attribuite ai sensi degli artt. 7 del d.P.R. 14 gennaio 1972, n.3 e 47 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, le Regioni e gli enti territoriali provvedono alla istituzione, al funzionamento e allo sviluppo dei musei, delle raccolte, delle biblioteche e degli archivi di pertinenza degli enti territoriali e di interesse locale, nell'ambito degli indirizzi generali definiti in base all'art. 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382, e dei principi stabiliti dall'art. 4 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

Ai musei, raccolte, biblioteche e archivi indicati nel primo comma dovrà essere addetto personale qualificato in grado di garantire la custodia, la valorizzazione e l'incremento delle raccolte, e di consentire l'accessibilità e la fruizione pubblica delle medesime.

Le categorie professionali del personale tecnico e scientifico, previsto dal comma precedente, dovranno essere dotate di requisiti analoghi a quelli richiesti per il corrispondente personale statale, nel quadro di criteri e norme di carattere generale, stabiliti dalle Regioni.

art. 15

Uso pubblico dei beni culturali di proprietà dei privati e di enti non territoriali

L'accesso degli studiosi e l'apertura al pubblico di edifici, musei, raccolte, biblioteche, archivi, fondi audiovisivi di privati e di enti non territoriali - anche ecclesiastici - non aventi scopo di lucro, possono essere regolamentati anche mediante convenzioni che prevedono, tra l'altro, contributi per l'uso pubblico, secondo criteri fissati dal Ministro dei beni culturali, sentito il parere del Consiglio nazionale dei beni culturali.

In caso di mancanza o di inapplicabilità delle convenzioni o di altra regolamentazione, coloro che intendono visitare un bene di proprietà di privati o di enti non territoriali, vincolato ai sensi della presente legge, debbono farne domanda al competente organo periferico dell'Amministrazione dei beni culturali, il quale, sentito il proprietario e compatibilmente con il rispetto delle esigenze del medesimo prospettate, stabilisce le modalità delle visite.

art. 16

Compiti delle Regioni in materia di censimento, catalogazione e inventariazione

Le Regioni collaborano all'attività di censimento e di catalogazione di beni culturali.

Tali attività si conformano alle direttive scientifiche e alle metodologie degli istituti centrali competenti.

Le Regioni provvedono, in collaborazione con gli uffici periferici dell'Amministrazione dei beni culturali, alla creazione di centri di documentazione dei beni culturali sia ai fini della promozione e dell'attività di valorizzazione e fruizione sia ai fini della loro funzione negli strumenti urbanistici e di assetto del territorio.

Nell'ambito delle norme delegate, di cui agli artt. 21 e 22, sono stabilite le misure atte a garantire la pubblica disponibilità delle documentazioni prodotte.

art. 17

Sistema bibliotecario nazionale

Il Sistema bibliotecario nazionale è costituito da tutte le biblioteche funzionanti sul territorio nazionale, pubbliche o aperte al pubblico, e deve garantire l'informazione e la disponibilità delle pubblicazioni e dei documenti esistenti, ovunque si trovino, utilizzando gli strumenti tecnici necessari alla loro riproduzione e trasmissione.

Lo Stato e le Regioni concorrono al funzionamento e allo sviluppo del Sistema bibliotecario nazionale secondo le linee, gli obiettivi e attraverso gli strumenti definiti in apposito programma nazionale.

Il Ministero dei beni culturali provvede al coordinamento in materia di catalogazione, assicura la

documentazione nazionale della produzione bibliografica italiana e della più significativa produzione straniera e la relativa conservazione, la redazione di cataloghi generali e speciali, la informazione; promuove e coordina il prestito interno e internazionale, i rapporti con l'estero.

Nel quadro del Sistema bibliotecario nazionale, il Ministero dei beni culturali assicura l'omogeneità nel trattamento della documentazione e la disponibilità della stessa nelle biblioteche degli enti culturali, ecclesiastici e vari, pubbliche o aperte al pubblico.

Nello svolgimento dell'attività di conservazione, catalogazione, informazione e tutela del patrimonio librario, nonché in quella di formazione del personale addetto, le Regioni si avvalgono degli Istituti centrali, disciplinati dagli artt. 15 e 16 del d.P.R. 3 dicembre 1975, n. 805, e successive modificazioni, nonché delle biblioteche statali.

art. 18

Formazione professionale e laboratori-scuola

Le Regioni nell'ambito delle competenze loro spettanti ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845, del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 10, e del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 al fine di garantire la preparazione di operatori nei mestieri e professioni tradizionali e nuovi dei beni culturali, predispongono programmi di formazione professionale con la partecipazione di rappresentanti degli enti territoriali, delle organizzazioni sindacali, imprenditoriali e cooperative, e degli altri enti interessati, e istituiscono appositi laboratori-scuola.

Tali programmi sono oggetto di esame preventivo degli Istituti centrali dei beni culturali, che possono proporre modifiche e integrazioni, limitatamente ai contenuti tecnici e alle metodologie didattiche.

Gli Istituti centrali sono tenuti a prestare assistenza tecnica ai laboratori-scuola istituiti dalle Regioni, nell'ambito dei programmi di cui al comma precedente.

art. 19

Nuovi Istituti centrali

Sono istituiti l'Istituto centrale per il restauro architettonico e l'Istituto centrale per l'inventariazione archivistica.

L'attuale centro di fotoriproduzione, legatoria e restauro è trasformato in Istituto centrale per la tecnologia archivistica.

Le strutture dei nuovi Istituti centrali verranno definite, nei limiti degli organici complessivi previsti dal d.P.R. 3 dicembre 1975, n. 805, e successive modificazioni, con d.P.R. previa delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni culturali, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, che prevederà altresì la quantificazione della spesa e l'individuazione dei capitoli di bilancio cui iscrivere la medesima.

art. 20

Abrogazione della legge 29 luglio 1949, n. 717

Sono abrogati gli artt. 1, 2, 2-bis e 3 della legge 29 luglio 1949, n. 717, modificata con legge 3 marzo 1960, n. 237.

TITOLO III: Norme di delega

art. 21

Delega al Governo per il coordinamento delle norme sui beni culturali

Il Governo è delegato ad emanare, entro otto mesi dalla pubblicazione della presente legge, norme aventi valore di legge ordinaria allo scopo di raccogliere, in testi normativi organici, le norme che disciplinano il regime dei beni culturali delle diverse categorie, attenendosi ai seguenti criteri:

- 1) dare evidenza ai principi comuni alle diverse categorie dei beni culturali indicate nella presente legge e definire per le singole categorie medesime una disciplina organica e coordinata, eliminando nelle leggi vigenti disparità e incongruenze;
- 2) coordinare le norme preesistenti con quelle della presente legge procedendo alle modificazioni e alle integrazioni che si rendano necessarie;
- 3) semplificare i procedimenti amministrativi regolati dalle leggi vigenti e curare, in particolare, adeguate misure di pubblicità e istituire presso l'Amministrazione dei beni culturali registri nei quali effettuare le iscrizioni e trascrizioni degli atti di cui all'art. 7 della presente legge, secondo le modalità e con gli effetti di cui al titolo I, capi I e II del libro VI del c.c.;
- 4) introdurre nuove forme di misure sanzionatorie connesse alla violazione delle norme sulla tutela del patrimonio culturale del paese, quali: la nomina di un curatore speciale *ad acta* in caso di accertato inadempimento, da parte di enti pubblici o soggetti privati, degli ordini contemplati nella normativa di tutela dei beni culturali; la confisca penale quale effetto della sentenza di condanna nei confronti di privati proprietari di beni culturali quale effetto di violazione dell'art. 733 del Codice penale e dell'art. 59 della legge 1° giugno 1939, n. 1089 come modificato dalla legge 1° marzo 1975, n. 44; la confisca amministrativa di beni mobili, raccolte o collezioni quale effetto di gravi e reiterate violazioni degli obblighi conservativi spettanti a privati proprietari;
- 5) stabilire i modi di coordinamento tra le iniziative delle Amministrazioni dello Stato e quelle delle Regioni in materia di contributi ad enti pubblici e a soggetti privati per finalità di valorizzazione e fruizione pubblica dei beni di interesse culturale.

Il Ministro dei beni culturali, nella elaborazione dei nuovi testi normativi, si avvale, per gli aspetti tecnico- scientifici, della collaborazione dei competenti Comitati di settore del Consiglio nazionale dei beni culturali e, dopo aver acquisito il parere delle Regioni, riferisce alle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato.

art. 22

Delega al governo per una nuova organizzazione del Ministero

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare norme aventi valore di legge ordinaria per la riorganizzazione dell'Amministrazione centrale e periferica dei beni culturali e per un nuovo assetto degli organi centrali e periferici di raccordo tra l'Amministrazione statale, le Regioni e gli enti territoriali.

Le norme delegate sono emanate entro otto mesi dall'entrata in vigore della presente legge su proposta del Ministro dei beni culturali, di concerto con il Ministro del tesoro, con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica, sentito il parere del Consiglio nazionale o dei competenti Comitati di settore del medesimo e delle Regioni. Il Governo della Repubblica è tenuto a sottoporre le norme delegate, preventivamente alla loro emanazione, all'esame delle competenti Commissioni del Senato e della Camera dei deputati per acquisirne il parere.

Le norme delegate sono emanate nell'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) il riordino degli uffici e il loro funzionamento si uniformano alle esigenze della programmazione annuale e pluriennale delle attività, con particolare riferimento: alla elaborazione di programmi nazionali di settore, al loro coordinamento per materia con il bilancio di previsione e con i programmi straordinari, alla verifica dei flussi finanziari e della consistenza dei residui, all'adeguamento delle procedure interne, del personale e dei mezzi tecnici, anche al fine di garantire una più elevata qualificazione tecnico-scientifica degli interventi;
- b) la nuova organizzazione degli uffici periferici si adegua alle esigenze di coordinamento e di funzionalità ed efficienza degli interventi, ai nuovi compiti attribuiti all'Amministrazione dei beni culturali, alle attribuzioni delle Regioni e all'esigenza di collegamento con queste, anche attraverso la modifica di competenze, circoscrizioni e sedi degli organi periferici del Ministero, nei limiti degli

organici complessivi previsti dal d.P.R. 3 dicembre 1975, n. 805, e successive modificazioni, e nel rispetto rigoroso dei princìpi contenuti nella vigente legislazione dei dipendenti dell'Amministrazione dello Stato;

c) la ristrutturazione degli Istituti centrali esistenti e dei nuovi istituti, creati ai sensi dell'art. 19 della presente legge, tiene conto delle esigenze: di articolazione per settori tecnico-scientifici e per territorio, di collegamento tra di loro e di collaborazione con i competenti uffici delle Regioni. Presso ogni Istituto centrale è costituito un Consiglio scientifico con compiti di programmazione e di indirizzo. Sono istituiti, a livello regionale o interregionale, Centri statali per la conservazione di beni culturali, i quali operano sulla base delle direttive tecnico e delle metodologie stabilite dagli Istituti centrali. Gli Istituti centrali garantiscono il coordinamento delle attività dei Centri in ordine: alle analisi ed agli accertamenti dei fattori di degrado dei beni culturali, alla effettuazione degli interventi, alla proposta di norme tecniche per la prevenzione di rischi, alla formazione del personale qualificato. I Centri per la conservazione dei beni culturali sono ordinati con decreto del Ministro dei beni culturali, il quale individua altresì i Centri autorizzati al rilascio dei diplomi di qualifica;

d) la revisione della composizione e del funzionamento dei Comitati regionali per i beni culturali, di cui all'art. 35 del d.P.R. 3 dicembre 1975, n. 805, deve garantire l'effettivo svolgimento delle funzioni di collegamento informativo, di proposta e promozione di interventi comuni, di coordinamento operativo tra le attività dello Stato, delle Regioni e degli enti infraregionali, nel rispetto dell'equilibrio delle rappresentanze;

e) l'istituzione della Segreteria tecnica per la programmazione che opera nell'ambito del Consiglio nazionale dei beni culturali, con compiti di analisi dei programmi annuali e pluriennali predisposti dagli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione, delle previsioni e dei flussi effettivi di spesa, dello stato di attuazione dei programmi. L'ordinamento interno della Segreteria tecnica per la programmazione è stabilito con decreto del Ministro dei beni culturali;

f) le nuove norme di organizzazione dei musei, delle biblioteche, dei complessi monumentali e degli altri istituti di conservazione, delle attività espositive e dei servizi connessi, devono essere finalizzate ad incrementare e migliorare le possibilità di fruizione, adottando, d'intesa con le Regioni e gli enti territoriali, le misure più opportune in ordine alla gestione tecnico-amministrativa; agli orari di apertura al pubblico; alla formazione, riqualificazione e mobilità del personale addetto; ai mezzi tecnici di sicurezza e conservazione delle opere esposte; all'adeguamento dei servizi interni ed esterni; allo sviluppo, d'intesa con i competenti organi dell'amministrazione scolastica, dell'attività didattica nelle scuole e attraverso le associazioni; allo sviluppo dei musei e delle manifestazioni espositive relative alla scienza ed alla tecnica; alla promozione, ai sensi dell'art. 2 del d.l. 14 dicembre 1974, n. 675, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1975, n. 5 di strutture espositive permanenti all'estero, in collaborazione con i Paesi interessati.

art. 23

Costituzione di un Gruppo nazionale di ricerca per lo studio della conservazione dei beni culturali

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro dei beni culturali, provvede con decreto a costituire presso il Consiglio nazionale delle ricerche un Gruppo nazionale di ricerca con il compito di indirizzare, promuovere e coordinare gli studi e le ricerche nel campo delle scienze fisiche, informatiche, naturali, e dei mezzi tecnici finalizzati alla conservazione ed alla valorizzazione dei beni culturali.

Il Gruppo di ricerca opera in collegamento con i competenti Istituti centrali del Ministero dei beni culturali e fornisce la propria consulenza scientifica e tecnica al Ministero dei beni culturali, alle Regioni, agli altri enti pubblici e privati.

Le spese per il perseguimento delle finalità di cui al presente articolo ivi compresi i rimborsi e i compensi spettanti ai componenti del Gruppo di ricerca saranno a carico del Consiglio nazionale delle

ricerche, che istituirà un apposito capitolo nel proprio bilancio.